



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## **Stagione Sportiva 2022-2023**

### **Comunicato Ufficiale N. 403 dell'1/06/2023**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

#### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA

**93) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CISTERNA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MILANI DANIELE FINO AL 15/06/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.154 SGS DEL 3/05/2023**

**(Gara: CISTERNA CALCIO – REAL CASSINO del 29/04/2023 – Campionato Under 16 Provinciale Latina)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 379 del 18/05/2023**

La Società A.S.D. Cisterna Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato sino al 15/06/2023 il massaggiatore Milani Daniele, evidenziando, senza contestare l'entità della sanzione, che vi era stato un errore di persona e che, pertanto, doveva essere sanzionato, in luogo di quest'ultimo, il Sig. Consalvi Sandro, dirigente della suddetta società.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante allegava al proprio ricorso l'autodenuncia del dirigente Consalvi (con la copia del documento di riconoscimento), con la quale quest'ultimo ammetteva che l'arbitro aveva allontanato lui e non il Sig. Milani Daniele, a causa degli insulti e delle minacce rivolte ad un tesserato della squadra avversaria e dopo la notifica del provvedimento, di aver reiterato tale condotta anche verso gli occupanti della panchina avversaria, nonché aver insultato il direttore di gara in occasione dell'incontro Cisterna Calcio – Real Cassino (allievi under 16 provinciali), disputato il 29/04/2023.

Questa Corte, riunitasi in data 18/05/2023, sentito l'arbitro ed esaminati gli atti del fascicolo, ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Infatti il direttore di gara, al quale è stato esibito, come detto, il documento di riconoscimento del Sig. Sandro Consalvi (dirigente della ASD Cisterna Calcio), riconosceva che effettivamente era stato questi e non il Sig. Daniele Milani (massaggiatore), ad aver insultato al 13° del 2° tempo un tesserato della compagine avversaria e dopo la notifica del provvedimento arbitrale, ad aver reiterato tale condotta nei confronti dei componenti della panchina avversaria e dell'arbitro stesso. In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, annullando la sanzione a carico del dirigente Milani Daniele, irrogando altresì l'inibizione a carico del dirigente Consalvi Sandro fino al 15/06/2023. Il contributo va restituito.

**IL RELATORE**  
F.to Giampaolo Pinto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**101) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MUNDIAL FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 75,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAURI LORENZO PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DOMINICI DOMENICO E PICCINNU TOMMASO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.113 LND DEL 27/04/2023**

**(Gara: CVN CASAL BERNOCCHI – MUNDIAL FOOTBALL CLUB del 22/04/2023 – Campionato Under 19 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 391 del 26/05/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Mundial Football Club, esaminati gli atti ufficiali; rilevato preliminarmente che lo stesso risulta tardivo per quanto concerne l'invio del preannuncio di reclamo nonché delle motivazioni dello stesso, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme in materia;

rilevata, pertanto, la violazione dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**102) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. AC TRE FONTANE S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MENGARELLI FEDERICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.164 SGS DELL'11/05/2023**

**(Gara: ALBA ROMA 1907 – AC TRE FONTANE S.R.L. del 7/05/2023 – Campionato Under 16 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 391 del 26/05/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società AC Tre Fontane, esaminati gli atti ufficiali; rilevato preliminarmente che lo stesso risulta carente del preannuncio di reclamo, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme in materia;

rilevata, pertanto, la violazione dell'art.76, commi 2 del C.G.S.; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**103) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ACADEMY MUNDIAL F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANNONE DEVID PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.167 SGS DEL 12/05/2023 (Gara: ACADEMY MUNDIAL F.C. – ANIENE CALCIO del 6/05/2023 – Campionato Under 16 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 391 del 26/05/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Academy Mundial F.C., esaminati gli atti ufficiali; rilevato preliminarmente che lo stesso risulta tardivo per quanto concerne l'invio del preannuncio di reclamo, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme in materia; rilevata, pertanto, la violazione dell'art.76, commi 2 del C.G.S.; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma l'1 giugno 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli